MARCO MASETTI AVVOCATO Via Roma, 36 - 58100 GROSSETO

239/14 986/13 1569/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ris down

IL GIUDICE DI PACE

DR. Adelma Caccialupi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il nº 986 del Registro Affari Civili Contenziosi dell'anno 2013

tra

Roma n. 36 presso e nello studio dell'avv. Che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente al dottor



 \mathbf{E}

della Prof.ssa Rita Cicco e nella sua qualità di Direttore "Legale e Societario" munita dei poteri conferiti dal Presidente della Società con procura speciale notarile, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Matteotti n. 84 presso lo studio dell'avv. ; rappresentata e difesa dall'avv. (Lini Zannella) in forza del mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma risarcimento danni

CONCLUSIONI: COME IN ATTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi all'intestato Giudice di Pace la Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 544,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo per il rimborso della somma per acquisto dei biglietti aerei, detratto quanto già restituito e comprensiva delle spese sostenute per il procedimento di mediazione.

per materia del Giudice adito , difetto di legittimazione passiva dell'Alitalia in quanto i biglietti sono stati venduti dalla società titolare del sito internet Bravofly S.A; come affermato dall'attore tale società ha provveduto a rendere la somma relativa all'acquisto del biglietto relativo al volo Fiumicino – Oporto , pari ad Euro 624,92 . Precisava che la variazione dell'operativo del volo Fiumicino. Oporto è stta effettuata nel pieno rispetto della normativa che disciplina il settore el trasporto aereo . La cancellazione del volo è avvenuta almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto . Il caso in esame rientra nella previsione dell'art. 5 del Regolamento sopra indicato . Parte attrice ha acquistato in data 30/03/12 un biglietto aereo per il volo Fiumicino – Oporto del 25/05/12; la variazione del giorno di partenza (dal 25/05/12 al 26/05/12) è stata comunicata l'8/05/012 con diciassette giorni di anticipo e quindi

All'attore è stato offerto un posto sul primo volo alternativo disponibile per la destinazione prescelta, e precisamente quello in partenza il 26/05/12, come previsto dal Regolamento n. 261/2004.

L'udicuza del 14/05/13 veniva rinviata al 27/06/12 per la precisazione delle conclusioni sulle eccezioni di parte convenuta. A tale udienza ,previa discussione, la causa veniva trattenuta a sentenza.

Con sentenza del 29/07/13 l'eccezione veniva respinta e con separata ordinanza la causa veniva rinviata all'udienza del 24/10/13

A fale udienza le parti chiedevano concordenente rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza di rinvio del 23/01/14 la causa veniva trattenuta in decisione, previa discussione e precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

LA DOMANDA ATTRICE E' RISULTATA FONDATA E PROVATA EDEVE ESSERE ACCOLTA. LA COMPAGNOA AERERA CONVENUTA HA RIMBORSATO IL BIGLIETTO DI ANDATA, MA NON QUELLO DI RITORNO. ALL'ATTORE NON E' STATA DATA AECUNA ALTERNATIVA A TROVARE UN VOLO DI PARTENZA AECUNSA DELLA SOPPRESSIONE DEL VOLO PRENOTATO, RIFIUTANDOSI DI PAGARE ANCHE LA SOMMA SPESA PER IL VOLO DI RITORNO. E' RISULTATO EVIDENTE CHE NON AVENDO AVUTO LA POSSIBILITA' DI PARTIRE ALLA DATA PRENOTATA DALL'ATTORE, IL MEDESIMO NON HA ALCUNA POSSIBILITA' PRATICA DI SEGUIRE IL PROGRAMMA DELLE SUE VACANZE.

PER QUANTO SOPRA, LA DOMANDA ATTRICE VIENE ACCOLTA.

LE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO SEGUE LA SOCCOMBENZA.

IL GIUDICE DI PACE

- condanna per l'effetto la Compagnia Aerea Italiana a rifondere all'attore la somma corrisposta per l'acquisto dei biglietti aerei, dretratto quanto già restituito, prr complessivi Euro 544,00, comprensivi anche delle spese sostenute per l'introduzione delle spese di mediazione, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- Condanna la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. In persona della pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.150,22, oltre Euro 22,10 per spese esenti, oltre IVA e CAP come per legge.

Grosseto, 28/03/14

IL CAUDICE DI PACE

Les la